

TI_GERICHTE 33.2001.17 vom 30. Oktober 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-10-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2001.17

FR: TI_GERICHTE 33.2001.17 du 30 octobre 2001

IT: TI_GERICHTE 33.2001.17 del 30 ottobre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

per le persone sole, almeno 14 860 franchi e al massimo 16 460 franchi;

E. 2

per i coniugi, almeno 22 290 franchi e al massimo 24 690 franchi;

E. 3

per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7830 franchi e al massimo 8630 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo; b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." Dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2000 l'importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a fr. 16'460 per persone sole, fr. 24'690 per coniugi, fr. 8'630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2'880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 novembre 1998). A contare dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a fr. 16'800.— per persone sole, fr. 25'320.— per coniugi ed a fr. 8'850.-- per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell'AI (cfr. art. 1 dell'Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000). Invece, per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti: " a. tassa giornaliera; b. importo per le spese personali." Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti: " a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa; b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie; d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)." La lista dei costi di cui può essere tenuto conto ai fini del

calcolo della PC è esaustiva e le disposizioni in esame sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, Zurigo 1995, p. 135; e *Ergänzungsband*, Zurigo 2000, p. 83). Le spese che non rientrano nell'elenco succitato non possono quindi essere ammesse. A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. E. Carigiet, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, p. 23 N 74, in *Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR)*, Basilea 1998).

2.6. Secondo l'art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono: "a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato; b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga; f. gli assegni familiari; g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato; h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia." 2.7. Con il ricorso l'assicurata censura il computo dell'importo di fr. 6'000.— nei redditi determinanti (doc. _) a titolo di reddito non privilegiato della sostanza immobiliare. Giusta l'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC il reddito della sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2092; Carigiet/Koch, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, Supplement, Zurigo 2000, pag. 99). Da ciò discende che non solo il valore locativo del proprietario, ma anche quello dell'usufruttuario e del beneficiario di un diritto di abitazione va computato. Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio e se tali criteri non esistono, secondo quelli in materia di imposta federale diretta (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 100). Giusta l'art. 20 lett. b LT e 21 lett. b LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria. Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni

normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98). Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997: "il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locativi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.)". Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1. gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra il 1. gennaio 1986 e il 1. gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al 1. gennaio 1985 o è anteriore a tale data. Si applica pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del 30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.). In ogni caso, secondo la LPC inoltre per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC).

2.8. Nel caso di specie, l'assicurata censura il computo dell'importo di fr. 6'000.— a titolo di reddito non privilegiato ai fini della PC. In particolare, _____ sostiene che si tratta di un diritto d'abitazione e non di un usufrutto, per cui il valore di reddito - visto il suo ricovero in casa per anziani - non andrebbe considerato come reddito da sostanza immobiliare nel calcolo della PC. Di contro, questa Corte rileva che dagli atti formanti l'incarto emerge con chiarezza che mediante convenzione di divisione totale del 4 aprile 1977 a favore dell'assicurata è stato "riconosciuto l'usufrutto di tutta la sostanza immobiliare" lasciata dal defunto _____. Tale circostanza si evince pure dall'istanza di iscrizione del suddetto diritto a Registro fondiario e dagli estratti censuari agli atti dell'amministrazione. Se così non fosse, in effetti, dal momento del ricovero in casa per anziani, il diritto di abitazione della ricorrente diverrebbe privo di valore economico. Trattandosi infatti di un diritto personale non trasferibile (art. 776 cpv. 2 CCS), ella non avrebbe potuto in alcun modo trarne vantaggio, ad esempio, cedendo in locazione l'appartamento. In altri termini, dall'istante del trasferimento in casa per anziani il valore del diritto di abitazione sarebbe divenuto nullo. Diverso è invece il discorso per il diritto di usufrutto che è personale (cfr. art. 758 CCS) e che quindi l'assicurata potrebbe riutilizzare per esempio tramite la conclusione di un contratto di locazione o tramite la sua cessione. In concreto, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, trattandosi di un usufrutto e non di un diritto d'abitazione, a titolo di reddito va computato il suo controvalore. In concreto, poiché dalla notifica di tassazione per il biennio 1999/2000 risulta che il reddito della sostanza assomma a fr. 6'000.— (cfr. doc. agli atti dell'amministrazione), questo TCA, richiamate le disposizioni legali applicabili alla presente evenienza e la giurisprudenza federale citata, ritiene che questo importo deve essere preso in considerazione per il calcolo

della PC dell'assicurata, come peraltro ammesso dalla Cassa di compensazione. 2.9. Con il ricorso l'assicurata lamenta pure una situazione di disagio finanziario. In particolare sostiene che con la sola rendita AVS non le è possibile far fronte al costo giornaliero della casa per anziani ed alle spese ricorrenti quali "la cassa malati, il vestiario, la partecipazione ai costi di gestione appartamento, RC e spese minute" (cfr. consid. 1.2.). Ebbene, per quanto attiene al computo della retta giornaliera della casa per anziani ai fini del calcolo della PC, giusta l'art. 5 cpv. 3 lett. a LPC " i cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale." Per l'art. 2 del decreto esecutivo cantonale concernente la LPC all'AVS/AI del 18 novembre 1998, " La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodo di lunga durata in case per anziani o di cura è di fr. 75." In proposito va rilevato che i costi degli istituti di cura variano da casa a casa. Gli Istituti privati di livello elevato pretendono ad esempio tasse alte, che non possono né devono venire finanziate dalle prestazioni complementari. Per questo motivo il legislatore federale ha autorizzato il Cantone a limitare i costi. Di questa possibilità hanno praticamente fatto uso tutti i Cantoni. (Carigiet/Koch, supplement, p. 114; cfr. per una panoramica relativa alle tasse dei diversi cantoni, AHIpraxis 1999 p. 67ss). Inoltre, si osserva che all'assicurata viene pure conteggiato un importo per le spese personali per beneficiari dell'AVS di fr. 300.— mensili (doc. __, pos. 75; cfr. art. 4 lett. a del decreto ed art. 5 cpv. 1 lett. c LPC). In simili condizioni, il calcolo operato dalla Cassa risulta corretto e conforme alle suddette disposizioni federali e cantonali applicabili alla concreta fattispecie. Infine, per quanto concerne la lista delle spese sottoposte al TCA dall'assicurata, ed in particolare i costi per l'assicurazione RC, il vestiario e le spese minute, tenuto conto del fatto che l'elenco previsto nella LPC è esaustivo (consider. 2.5), non si possono senz'altro computare nel suo fabbisogno vitale ai fini della PC. 2.10. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso di _____ va respinto mentre le decisioni impugnate, in quanto corrette, vanno pienamente confermate.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.